

Edizione di lunedì 16 Dicembre 2019

CONTROLLO

Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – I° parte
di **Fabio Favino**

CRISI D'IMPRESA

Procedura di allerta nella crisi d'impresa: soggetti interessati
di **Sandro Cerato**

IVA

Canoni di leasing finanziario immobiliare: regime Iva
di **Cristoforo Florio**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La tassazione delle plusvalenze dei beni strumentali
di **Luca Mambrin**

IVA

Seconda cessione di autovetture: come si applica il principio di simmetria?
di **Luca Caramaschi**

CONTROLLO

Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – I° parte

di **Fabio Favino**

Il **D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)** ha introdotto nel nostro ordinamento importanti **novità** che hanno come obiettivo la **prevenzione dello stato di crisi dell'impresa e la salvaguardia della continuità dell'attività d'impresa**.

Le nuove disposizioni obbligano l'organo di gestione a creare una **struttura organizzativa idonea alla rilevazione tempestiva dello stato di crisi**; infatti, in base al nuovo [articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#), *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

L'[articolo 377 D.Lgs. 14/2019](#), che ha modificato in particolare gli [articoli 2257](#) (per le società semplici), [2380 bis](#) (per le società per azioni), [2409 novies](#) (per le società per azioni amministrate secondo il modello dualistico) e [2475](#) (per le società a responsabilità limitata) cod. civ., dispone che *“la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto di cui all'articolo 2086, 2° comma”* e **conferma il nuovo ruolo che deve avere l'organizzazione e la pianificazione d'impresa in funzione della tutela della continuità aziendale**.

Nell'ambito delle nuove norme di **prevenzione della crisi di impresa**, risulta **determinante il ruolo dell'organo di controllo e del revisore**, per i quali l'[articolo 14, comma 1, D.Lgs 14/2019](#) dispone *“che nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente l'esistenza di fondati indizi della crisi”*.

La **funzione di controllo**, attribuita dall'[articolo 14 D.Lgs. 14/2019](#) all'organo di controllo e di revisione al fine di favorire il **mantenimento delle condizioni di continuità dell'attività di impresa**, dovrà essere esercitata tenendo presente **le peculiarità e le differenti funzioni esercitate dai due organi**.

Il collegio sindacale, ai sensi dell'[articolo 2403 cod.civ.](#), **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e **in particolare sull'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**, mentre

l'organo di revisione legale, in base all'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010, deve effettuare un controllo legale dei conti, esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustrare il risultato della revisione legale e verificare inoltre, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La differenza delle funzioni esercitate fra organo di controllo e di revisione, nell'ambito degli strumenti di prevenzione della crisi di impresa, va valutata attentamente dalle assemblee dei soci di Srl che dovranno procedere alla nomina entro il prossimo 16.12.2019 dell'organo di controllo o del revisore legale.

In relazione alla **funzione di controllo attribuita dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al collegio sindacale o sindaco unico**, è opportuno evidenziare che **già la riforma del diritto societario del 2003 gli aveva attribuito una serie di funzioni sia preventive che impeditive**, quali la possibilità di convocazione dell'assemblea in caso di inerzia dell'organo amministrativo, la promozione dell'azione di responsabilità e la possibilità di richiedere l'intervento del tribunale in caso di sospetto di gravi irregolarità dell'organo amministrativo.

In tal senso le indicazioni fornite dai **principi di comportamento del collegio sindacale, elaborati dal Cndcec**, si riferiscono alle attività da porre in essere per prevenire e far emergere la crisi di impresa.

La norma 11.1 (prevenzione ed emersione della crisi di impresa) stabilisce che il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, **vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento** e possa chiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, se il caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.

La funzione attribuita dall'[articolo 14 D.Lgs. 14/2019](#) al collegio sindacale, così come già fatto dalla riforma del diritto societario del 2003, **conferma il passaggio** da un controllo caratterizzato dall'analisi a posteriori dei risultati di gestione e conseguenti azioni sanzionatorie **ad una funzione di vigilanza incentrata sulla valutazione *ex ante* della capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale.**

Nell'esercizio della **funzione di controllo dell'operato dell'organo amministrativo** al fine di prevenire la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale, il collegio sindacale, **ai sensi dell'[articolo 2403 bis cod.civ.](#)**, può procedere in qualsiasi momento ad **atti di ispezione e controllo** e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei **successivi contributi** ci occuperemo dei **poteri attribuiti ai sindaci dal codice civile e dal**

D.Lgs. 14/2019 per prevenire situazioni di crisi di impresa e delle differenze con quelli ad appannaggio dei revisori legali.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Procedura di allerta nella crisi d'impresa: soggetti interessati

di **Sandro Cerato**

Uno degli obiettivi principali (se non il primo) dell'introduzione del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è quello di **prevenire il più possibile il momento iniziale da cui scaturisce la crisi d'impresa** (definita dall'[articolo 2](#) del predetto Codice come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*).

Al fine di evitare che l'imprenditore possa **procrastinare l'emersione dello stato di crisi** (in quanto “spera” sempre che la situazione possa rimettersi nel giusto binario), il legislatore della riforma individua alcuni soggetti che, in presenza di determinati presupposti, devono **allertare l'imprenditore** al fine di “stimolarlo” per **risolvere lo stato di crisi**.

Tali soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione vengono definiti dal Codice della Crisi **“soggetti qualificati”** (in particolare, dagli [articoli 16, comma 2, 17 comma 6 e 18, comma 6](#)).

I **soggetti** in questione possono essere suddivisi in **due categorie**:

- la prima comprende coloro che sono chiamati dalla legge a svolgere **un'attività di controllo sugli organi di amministrazione della società** (collegio sindacale e sindaco unico), ovvero un'attività di **revisione legale dei conti** (revisore o società di revisione). A tal fine il Codice della crisi ha previsto un **sensibile abbassamento dei parametri** al superamento dei quali la società a responsabilità limitata deve dotarsi di un **organo di controllo** (nelle varie forme di collegio sindacale, sindaco unico o revisore legale). I soggetti in questione devono allertare l'impresa laddove la stessa **non rispetti alcuni indici della crisi** (approvati in bozza dal CNDCEC quale soggetto individuato dall'[articolo 13, comma 2, del Codice della crisi](#)), fermo restando che l'obbligo di vigilanza riguarda anche **l'adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società**;
- la seconda comprende alcuni **creditori pubblici qualificati esterni all'impresa**, e, in particolare, il Codice della crisi individua i seguenti soggetti: **l'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Agente della riscossione**. Ad esempio, l'Agenzia delle entrate deve attivare la procedura di allerta quando l'impresa non procede al **versamento dell'Iva periodica** (quale tipico comportamento all'emersione delle prime difficoltà finanziarie) **in misura superiore ad una percentuale variabile del volume d'affari in funzione delle dimensioni dell'impresa stessa**. È bene osservare che la **mancata attivazione della procedura di allerta** da parte dei predetti creditori pubblici qualificati comporta specifiche **misure**

sanzionatorie per gli stessi (in termini di **recupero dei propri crediti**).

È bene osservare che, se a seguito della segnalazione di allerta da parte dell'organo di controllo, ovvero dei creditori pubblici qualificati, **l'imprenditore non rimedia allo stato di crisi**, i soggetti in questione devono **inviare la segnalazione all'OCRI** (Organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le **Camere di Commercio**), il quale prenderà in "carico" l'impresa, accompagnandola verso la **soluzione più adeguata per superare lo stato di crisi**.

In particolare, va segnalato che l'attivazione della procedura di allerta da parte dell'organo di controllo costituisce, come previsto dall'[articolo 14, comma 2](#), del Codice della crisi, *"causa di esonero dalla **responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo**, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata **tempestiva segnalazione all'OCRI**. Non costituisce **giusta causa di revoca dall'incarico** la segnalazione effettuata a norma del presente articolo"*.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Canoni di leasing finanziario immobiliare: regime Iva

di **Cristoforo Florio**

Il contratto di **leasing finanziario immobiliare** è uno **strumento alternativo all'indebitamento bancario** da valutare sempre con interesse e attenzione, soprattutto nel caso in cui il soggetto interessato all'acquisto dell'immobile sia un'impresa o un libero professionista.

L'utilizzo della **locazione finanziaria** presenta, infatti, alcuni possibili vantaggi:

- sul **piano finanziario**, laddove si riesca ad accedere all'investimento con un **minore esborso finanziario iniziale** a titolo di maxi-canone iniziale rispetto all'apporto di capitale proprio mediamente richiesto dalla banca per la stipula di un mutuo ipotecario;
- sul piano patrimoniale, in quanto l'immobile detenuto in **leasing non è aggredibile da parte di eventuali creditori**, dal momento che non è di proprietà dell'utilizzatore;
- sul piano tributario, in quanto – ai fini delle imposte sui redditi – consente la deduzione del costo dell'investimento immobiliare in un **minor periodo di tempo rispetto all'ammortamento** ([articolo 102, comma 7, Tuir](#)). Inoltre, il **leasing immobiliare** rappresenta, per i **liberi professionisti**, l'**unico strumento contrattuale che consente di portare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo il costo di acquisto dell'immobile strumentale** all'esercizio dell'arte o professione, non essendo ammessa per tali soggetti la deducibilità dell'investimento immobiliare strumentale perfezionato con un acquisto diretto (con o senza mutuo bancario) ([articolo 54, comma 2, Tuir](#)).

Peraltro, a seguito della previsione legislativa di cui all'[articolo 1, commi 136–140, L. 124/2017](#), il **leasing finanziario non è più un contratto atipico** (o “innominato”), cioè non espressamente regolamentato dal codice civile e/o da una norma di legge.

Le richiamate disposizioni legislative, infatti, hanno delineato i **contorni giuridici di tale istituto, definendolo** come quel “(...) contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 385/93, **si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore**, che ne assume tutti i **rischi**, anche di perimento, e lo fa **mettere a disposizione per un dato tempo** verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto (...)”.

Inoltre, “(...) **alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene** ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo (...)”.

Sotto il profilo Iva, e, in particolare, da un punto di vista oggettivo, i **canoni di *leasing*** sono qualificabili come **prestazioni di servizi** ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, D.P.R. 633/1972](#); pertanto, relativamente al momento impositivo Iva, tali prestazioni **si considerano effettuate al momento del pagamento** del corrispettivo, fermo restando che, se anteriormente al pagamento viene emessa fattura o pagato in parte il corrispettivo, l'operazione si intenderà effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, **alla data della fattura o a quella del pagamento** (v. [articolo 6 D.P.R. 633/72](#)).

La base imponibile alla quale applicare l'aliquota Iva per determinare l'imposta è **costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alla società concedente**, secondo le condizioni contrattuali (v. [articolo 13 D.P.R. 633/1972](#)), concorrendo alla stessa anche **eventuali prestazioni accessorie effettuate dalla società concedente** a favore dell'utilizzatore e ferma restando invece **l'esclusione dell'Imu rimborsata al concedente da parte del locatario** ([articolo 6, comma 12, L. 133/1999](#)).

Sotto il profilo dell'**imponibilità/esenzione dei canoni di *leasing* immobiliare** va evidenziato che le disposizioni contenute nell'[articolo 10, comma 1, n. 8\), 8-bis\) e 8-ter\), D.P.R. n. 633/1972](#) in merito all'esenzione da Iva/imponibilità a Iva di cessioni e locazioni di immobili non prevedono un regime specifico per il *leasing* immobiliare.

Pertanto, ai fini Iva, **i canoni di *leasing* immobiliare sono assimilati e, dunque, assoggettati ad Iva secondo le stesse regole previste per le locazioni di immobili** (si veda in questo senso anche quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 18/E/2013](#)).

Diversamente, gli importi versati dall'utilizzatore **a titolo di riscatto** finale del bene sono **soggetti alle regole Iva per le cessioni di immobili**.

Dunque, relativamente ai **fabbricati abitativi** (immobili classificati/classificabili nella categoria catastale A, con esclusione di A/10) **concessi in *leasing***, i relativi canoni saranno **esenti da Iva** ai sensi dell'[articolo 10, c. 1, n. 8\), D.P.R. 633/1972](#), salvo che **l'impresa concedente** non assuma la **qualifica di "costruttore" o di "ristrutturatore"** dell'immobile concesso in *leasing* immobiliare (avendo, ad esempio, costruito o realizzato sull'immobile uno degli interventi edilizi "pesanti" di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. c\), d\)](#) ed [f\), D.P.R. 380/2001](#), nel qual caso **il canone di *leasing* potrà essere assoggettato ad Iva su opzione** del concedente medesimo.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda i **fabbricati strumentali** (immobili classificati/classificabili nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E) concessi in *leasing*, con la differenza che – relativamente a tale tipologie di immobili – i relativi canoni **potranno essere assoggettati ad Iva su opzione del concedente anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia costruito l'immobile o eseguito su quest'ultimo gli interventi edilizi "pesanti"** di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. c\), d\)](#) ed [f\), D.P.R. 380/2001](#).

Va inoltre ricordato che l'opzione per l'Iva sui canoni di *leasing* immobiliare **potrà essere sempre esercitata** da qualsiasi concedente soggetto passivo Iva (indipendentemente dalla

costruzione dell'immobile o dall'effettuazione sullo stesso di lavori "pesanti") nel caso dei c.d. **"alloggi sociali"** di cui al D.M. 22/04/2008.

In caso di opzione per l'Iva sui canoni di *leasing* immobiliare occorre infine **individuare le aliquote Iva** applicabili. Al riguardo va ricordato che, in base a quanto previsto dall'[articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), "(...) per le prestazioni di servizi dipendenti da (...) contratti di locazione finanziaria (...) ***l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni (...) dati con contratti di locazione finanziaria (...)***".

Pertanto, nel caso del ***leasing abitativo***, l'aliquota Iva sui canoni sarà quella **ordinaria** (attualmente in misura pari al 22%), nell'ipotesi di **immobili appartenenti alle categorie di lusso** (A/1, A/8 e A/9), e del 10% qualora si tratti di immobili non di lusso ma **non aventi i requisiti "prima casa"**.

Pur in assenza di una vera e propria pronuncia ufficiale sul punto, ma sulla base di una interpretazione della normativa vigente, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 119/E/2005](#), sarebbe inoltre possibile ritenere applicabile l'Iva nella misura del 4% sui canoni di *leasing* relativi ad immobili abitativi **nel caso di sussistenza dei requisiti "prima casa" in capo all'utilizzatore**.

Nel caso di *leasing* strumentale, invece, l'aliquota Iva sui canoni sarà sempre quella ordinaria, salvo le particolari ipotesi al 10% di cui ai **numeri 127-undecies** (cessioni, effettuate **da imprese costruttrici**, di fabbricati, diverse dalle case di abitazione, ancorché non ultimati, aventi le **caratteristiche "Tupini"**) e **127-quinquiesdecies** (fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. c, d](#) ed [f, D.P.R. 380/2001](#) e ceduti dalle imprese che hanno effettuato detti interventi) della [tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972](#).



REDDITO IMPRESA E IRAP

La tassazione delle plusvalenze dei beni strumentali

di **Luca Mambrin**

Ai sensi dell'[articolo 86 Tuir](#) le **plusvalenze dei beni relativi all'impresa**, diversi da quelli che generano ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1, Tuir](#) concorrono a formare il reddito:

- se **sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso**, nel qual caso la **plusvalenza** è pari alla differenza tra il **corrispettivo conseguito** al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il **costo non ammortizzato**;
- se **sono realizzate mediante risarcimento**, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni, nel qual caso la **plusvalenza** è pari alla differenza tra l'**indennizzo** conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il **costo non ammortizzato**;
- se i beni **vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**, nel qual caso la plusvalenza è pari alla differenza tra il **valore normale** ed il **costo non ammortizzato del bene**.

Tale distinzione risulta essere fondamentale in quanto incide sulle **modalità di tassazione**.

Infatti, mentre le plusvalenze derivanti dall'assegnazione ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **devono concorrere alla determinazione del reddito integralmente nell'esercizio in cui sono realizzate**, ai sensi del successivo [comma 4](#) dell'[articolo 86](#) le plusvalenze derivanti dalla **cessione a titolo oneroso** o mediante **risarcimento, anche in forma assicurativa**, possono essere tassate:

- **interamente nell'esercizio in cui sono realizzate**;
- **in quote costanti nell'esercizio stesso e, al massimo, nei quattro successivi a scelta del contribuente, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni** (un anno per le società sportive professionistiche).

La scelta della **rateizzazione** e del **numero delle rate** con le quali tassare le plusvalenze deve essere effettuata **nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate** e, una volta effettuata, tale scelta è **vincolante anche nei successivi esercizi**; lo stesso [articolo 86](#) dispone infatti che, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non venga presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Tale impostazione è stata ribadita dalla stessa Agenzia delle entrate anche nella [circolare 8/E/2010](#), nella quale è stato chiarito che, nel caso in cui un contribuente **scelga di far**

concorrere integralmente la plusvalenza patrimoniale al reddito dell'esercizio di competenza e, conseguentemente, paghi l'imposta ad essa relativa, **non ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per scegliere in un momento successivo la rateizzazione dell'imposta.**

Per la scelta del tipo di **tassazione della plusvalenza patrimoniale**, l'[articolo 86, comma 4](#) richiede, quale presupposto fondamentale, il **possesso del bene per un periodo non inferiore a tre anni.**

Dato che la norma parla di "**possesso**", che, ai sensi dell'[articolo 1140 cod. civ.](#), è "*il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale*", e, nel definire il limite temporale per poter optare per la rateizzazione, parla di "**tre anni**" e non "tre periodi d'imposta" ne discende che **il periodo minimo di possesso**, per poter optare per la rateizzazione, **va determinato in un totale complessivo di giorni pari a 1.095 (365*3).**

Per il corretto calcolo del periodo di possesso dobbiamo quindi distinguere la **natura dei beni** cui le plusvalenze si riferiscono.

Di conseguenza il riferimento temporale di 1.095 giorni va verificato:

- per i **beni mobili**: **dalla data di consegna del bene all'impresa acquirente** (quale risulta dal documento di trasporto qualora esistente), **fino alla data di consegna al nuovo acquirente** (quale risulta dal ddt);
- per i **beni immobili**: **dalla data di stipula del rogito notarile**;
- per i **beni in leasing**: **dalla data di stipula del contratto di leasing**. Come infatti chiarito nella [risoluzione 379/E/2007](#), qualora i beni siano stati **precedentemente posseduti** in *leasing* e successivamente riscattati, ai fini della verifica del possesso triennale, il computo dei 1.095 giorni va fatto considerando non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la **detenzione** è derivata dal **contratto di locazione finanziaria**.

Fanno eccezione a tale regola del possesso triennale le **plusvalenze realizzate dalle società sportive professioniste**, che possono **optare per la rateizzazione fino a 5 esercizi** anche se i beni sono stati posseduti per **un solo anno** (365 giorni di possesso).

Infine, per i **beni a deducibilità limitata** (ad esempio per le auto) la plusvalenza (o la minusvalenza) è **fiscalmente rilevante** nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'**ammortamento fiscalmente dedotto** e quello complessivamente effettuato.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Seconda cessione di autovetture: come si applica il principio di simmetria?

di **Luca Caramaschi**

Nel [precedente contributo](#) si è appurato che la cessione di una vettura per la quale, in occasione dell'acquisto, l'imposta era stata applicata anche solo in parte, deve essere assoggettata ad Iva secondo le modalità ordinarie e non in base al **regime del margine**; a questo punto pare lecito chiedersi come operativamente emettere le fatture per tali **autovetture**.

Ci si pone tale interrogativo perché, dall'applicazione letterale delle disposizioni dell'[articolo 13 D.P.R. 633/1972](#) (e il tenore della norma lascia francamente poco spazio a interpretazioni a favore del contribuente) si profilano orizzonti (ci venga concessa una drammatizzazione, ma tra un attimo si avrà modo di apprezzarne le ragioni) decisamente inquietanti per i contribuenti, specialmente per gli operatori del settore (leggasi concessionari o, più in generale, **intermediari nel commercio di autovetture**).

Il problema, in particolare, nasce dal fatto che l'ultimo comma dell'[articolo 13 D.P.R. 633/1972](#), quello che reca il **principio di simmetria**, prevede una formulazione (occorre chiedersi quanto voluta...) sicuramente "indigesta": in sede di cessione di un bene per il quale l'imposta è stata detratta in maniera parziale, l'Iva si deva applicare al corrispettivo di vendita in ragione della **"... percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni..."** e non in ragione della **percentuale del corrispettivo proporzionale all'imposta detratta**.

In altre parole: se Caio acquista una vettura con Iva esposta al 40% e detrae il 40% di tale importo ai sensi dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#), significa che solo il **16 per cento** del corrispettivo è stato interessato da **imposta detratta**. A questo punto:

- se egli, in sede di cessione della vettura, applicasse l'imposta al 16% del corrispettivo si troverebbe in una **situazione di equivalenza**;
- purtroppo, l'applicazione letterale dell'ultimo comma dell'[articolo 13 D.P.R. 633/1972](#), **gli impone di applicare l'imposta al 40%** del corrispettivo.

Esempio

Mario Rossi **acquista** una vettura al prezzo di € 20.000 + Iva sul 40% del corrispettivo pari ad € 1.760 (22% su € 8.000). Mario Rossi, acquistando detta vettura, aveva **detratto** Iva per € 704 (40% di 1.760).

Mario Rossi **rivende** a Luigi Bianchi la vettura al medesimo prezzo al quale l'aveva acquistata: € 20.000 + Iva.

à applicando l'Iva sul 40% del corrispettivo, rivende l'auto a 21.760 (€ 20.000 + 22% di € 8.000). Egli si troverà a rimetterci € 1.056 (pari all'Iva non detratta in sede di acquisto).

Lo stesso si ripeterà **per tutti i passaggi successivi**, perché se Luigi Bianchi vende la vettura a Giuseppe Verdi alle stesse medesime condizioni, anch'egli si troverà a rimetterci l'Iva di € 1.056 sulla stessa frazione di corrispettivo (realizzando così una duplicazione dell'imposta). Altrettanto succederebbe se Giuseppe Verdi dovesse cedere a Nicola Neri.

Se invece la vettura finisce in mano ad un privato (per cui l'Iva finirebbe per essere integralmente assolta, per € 1.760) e poi venisse **reimmessa nel ciclo produttivo**, le successive cessioni avverrebbero in **regime del margine**. Ipotizzando che rimanga invariato il corrispettivo in ogni cessione, non vi sarebbe mai **margine positivo** e non si verificherebbe duplicazione dell'imposta. **Si tratta di un'evidente disparità.**

Il **principio di simmetria**, oggi presente nel nostro ordinamento, prevede di applicare lo stesso trattamento alla cessione rispetto a quanto detratto in sede di acquisto in termini di medesima percentuale di detrazione; questo, purtroppo, non tiene conto del fatto che una quota del corrispettivo di acquisto non è stato interessato da Iva.

Un **"reale" principio di simmetria** si avrebbe solo qualora la frazione del corrispettivo in cessione da assoggettare ad Iva sia calcolato **rapportando il corrispettivo in relazione al quale l'imposta è stata detratta al corrispettivo complessivo** (quindi il 16%) e **non semplicemente applicando la percentuale di detrazione utilizzata in sede di acquisto** (il 40%) perché questa, come detto, ha riguardato solo una parte del prezzo di acquisto.

Esempio

Riprendendo l'esempio appena proposto, si consideri questa soluzione: applicando l'Iva sul 16% del corrispettivo (ossia il rapporto tra il corrispettivo che presentava Iva detraibile rispetto al **corrispettivo complessivo**) **non vi sarebbero duplicazioni.**

Mario Rossi venderebbe a Luigi Bianchi a € 20.704. Mario Rossi rimarrà quindi inciso solo per € 1.056, ossia l'imposta non detratta in sede di acquisto.

A sua volta Luigi Bianchi detrarrebbe € 281,60 (40% di € 704). Quando andrà a rivendere a Giuseppe Verdi per un prezzo di € 20.000 applicherà l'Iva solo al 6,4% del corrispettivo (40% del 16%): il corrispettivo complessivo sarebbe pertanto € 20.281,60. Luigi Bianchi rimarrà quindi inciso per € 422,40; importo pari all'Iva non detratta in sede di acquisto.

Questo criterio consentirebbe a tutti gli operatori di **restare incisi solo del 60% dell'Iva addebitata loro in occasione del proprio acquisto** e, progressivamente, l'imposta verrà complessivamente assolta,

senza che questo possa causare duplicazioni.

Il caso appena proposto, riguardante gli **operatori non specializzati** (impresa/professionista che cede ad altra impresa/professionista) tutto sommato fa sorgere preoccupazioni modeste.

Per tali soggetti la seconda cessione del veicolo è aspetto delicato ma suscettibile di creare **danni limitati** in quanto:

- i **prezzi** delle cessioni sono **normalmente decrescenti** e la seconda cessione del veicolo, generalmente, avviene ad importi trascurabili;
- inoltre la vettura è vista dal legislatore come un bene suscettibile di avere una **quota di utilizzo privato**, premessa che giustifica il fatto che da tale veicolo derivino degli **svantaggi fiscali**.

L'interesse è invece sensibilmente maggiore quanto si parla di **operatori professionali**. In questo caso, infatti:

- l'imposta addebitata in sede di acquisto viene **detratta integralmente**;
- in **occasione della cessione** non si può applicare l'ultimo comma dell'[articolo 13 D.P.R. 633/1972](#) (in quanto in sede di acquisto non è stata applicata alcuna disposizione di **indetraibilità oggettiva**, ancorché parziale, dell'imposta) ma si deve tenere in considerazione il primo comma secondo cui *".. la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti"*;
- i **prezzi** a cui avvengono le transazioni sono spesso

Esempio

La Goldcar di Mario Rossi sas **acquista** una vettura a € 20.000 + Iva sul 40% del corrispettivo pari ad € 1.760 (22% su € 8.000).

La Goldcar di Mario Rossi sas, acquistando detta vettura, ha **detratto integralmente** l'Iva addebitata.

La Goldcar di Mario Rossi sas rivende a Luigi Bianchi la vettura al medesimo importo per cui l'aveva acquistata, pari a € 20.000 + Iva (che, però, è pari ad € 4.400 in quanto addebitata sull'intero corrispettivo). C'è una evidente **duplicazione dell'imposta in quanto questa, in parte, era già stata assolta**.

Il vero problema per gli operatori risiede però nel fatto che **i prezzi pattuiti con i clienti sono quasi sempre "Iva compresa"**.

Esempio

La Goldcar di Mario Rossi sas **rivende** a Luigi Bianchi la vettura al prezzo di € 21.760 Iva compresa. La fattura emessa sarà di € 17.836,07 + € 3.923,93 di Iva, che dovrà essere versata.

Tale transazione, malgrado sia effettuata per il medesimo importo, in acquisto e in cessione, comporta per la Goldcar di Mario Rossi sas una **perdita di € 2.163,93**.

Come risolvere il problema? L'**obiettivo** è analogo a quello degli **operatori non professionali** analizzato in precedenza, ossia quello di assoggettare ad Iva solo la frazione di corrispettivo che, in occasione dell'acquisto aveva evidenziato **imposta detraibile**: nel caso appena analizzato (Iva applicata al 40% del corrispettivo e interamente detratta), la cessione dovrebbe avvenire assoggettando ad Iva solo il 40% del corrispettivo.

A questo punto, **a parità di prezzo di acquisto e di cessione, la transazione diverrebbe del tutto neutra per l'operatore**.

Per far ciò occorre **disinteressarsi dell'interpretazione eccessivamente miope proposta dall'Agenzia delle Entrate** e disattendere il contenuto approssimativo dell'[articolo 13 D.P.R. 633/1972](#), laddove fa riferimento alla percentuale di detrazione utilizzata in sede di acquisto, facendo piuttosto riferimento al **principio di simmetria stabilito dalla disciplina comunitaria**, norma gerarchicamente sovraordinata.

Esempio

La Goldcar di Mario Rossi sas aveva acquistato una vettura a € 20.000 + Iva sul 40% del corrispettivo pari ad € 1.760 (22% su € 8.000).

La Goldcar di Mario Rossi sas, **acquistando** detta vettura, aveva **detratto integralmente** l'Iva addebitata. Il costo di detta vettura è pertanto pari ad € 20.000.

La Goldcar di Mario Rossi sas **rivende** a Luigi Bianchi la vettura al prezzo di € 21.760 Iva compresa. La fattura emessa sarà di € 20.000 + € 1.760 di Iva, che dovrà essere versata. Il provento della cessione è così pari a € 20.000, **senza quindi alcuna perdita per il soggetto cedente**.

Certo, questa previsione fatica a trovare spazio nelle disposizioni normative vigenti che, al contrario, prevedono **l'assoggettamento ad Iva di tutto il corrispettivo di cessione**.

Occorrerebbe configurare una **esclusione dall'imponibilità** per la frazione del corrispettivo che ha già visto definitivamente assolta l'imposta (ossia la frazione di corrispettivo corrispondente alla quota indetraibile in capo ad uno dei precedenti possessori del **veicolo**): se l'**indetraibilità oggettiva** che colpisce una frazione dell'imposta addebitata in sede di acquisto dell'autovettura è giustificata dal fatto che si tratta di un **bene suscettibile di utilizzo privato**, significa che tale imposta ha già raggiunto il consumatore finale.

L'**esclusione** di tale frazione di corrispettivo pare nella logica del sistema ma, francamente,

risulta piuttosto arduo individuare il **titolo di esclusione nell'ambito delle fattispecie codificate**.

L'intera vicenda merita un ripensamento da parte del Legislatore, visto che, allo stato delle cose, la situazione è insostenibile, in particolare per i **soggetti che professionalmente compravendono le autovetture**.

In attesa di tale auspicato ripensamento, spetterà al contribuente decidere se adottare una **logica più prudente e attenersi alla lettera della norma**, oppure scegliere una soluzione più ardita (ma che in molti casi è necessaria per la sopravvivenza dell'attività) e trattare le cessioni in ragione di una non codificata logica di sistema.

Nell'attesa, occorre consigliare agli operatori professionali di esplicitare, già in sede di **trattativa con il cliente**, quale sia l'importo del corrispettivo e dell'Iva che sarà applicato.

Seminario di mezza giornata

**LA NUOVA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI, LA FRODE FISCALE,
IL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ 231/2001**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)